REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGO-STO 2020, N. 1064

Istituzione di Aree a regime venatorio limitato nei territori di Bologna e Forlì-Cesena (art. 51 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agrosilvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;
- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;
- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;
- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria,

statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante "Piano faunistico-venatorio regionale", il quale dispone:
- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- l'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Consultazione sugli atti della Regione", il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
- l'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza

assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;
- al comma 2 che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;
- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;
- l'art. 22 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Zone di rifugio", che dispone nello specifico quanto segue:
- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;
- l'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;
- l'art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta, tra l'altro, che:

- le Oasi:

- a. sono normativamente finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;
- b. sono caratterizzate dalla presenza dell'UTO 1 per il 53% circa del proprio territorio, dall'UTO 2 per il 33% e dall'UTO 3 per il 14% circa;
- c. il contesto ambientale del 90% delle Oasi è definito da una sola UTO, mentre il restante 10% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
- d. dal punto di vista gestionale raramente sono soggette a gestione attiva delle popolazioni faunistiche, anche se alcune di esse, a livello regionale (Bologna, Modena, Ferrara e Modena), sono state interessate da catture di lepre e fagiano;
 - le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):
- a. sono normativamente finalizzate all'incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

b. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l'85% circa del proprio territorio e dall'UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;

- c. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);
- d. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiamento naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al punto 3 parte seconda recante "PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIO-NALI", stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:
- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);
- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;
- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 385 del 24 aprile 2020, con la quale sono state istituite le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura del territorio di Forlì-Cesena alla luce del nuovo PFVRER 2018-2023 e confermate le Zone di protezione istituite nell'ambito del piano di destinazione faunistico-venatoria dei terreni del demanio regionale della provincia di Forlì-Cesena;
 - n. 905 del 20 luglio 2020, con la quale sono state istituite le

Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura del territorio di Bologna sempre alla luce del nuovo PFVRER 2018-2023;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, con nota trattenuta agli atti del Servizio e registrata a protocollo NP/2020/33812 del 26 maggio 2020 propone l'istituzione, per la stagione venatoria 2020/2021 di n. 20 aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominate: "Bidentina", "Borghi", "Ca' Cerosa", "Carpena", "Cerreto", "Ciola", "Crocetta", "Grisignano", "Longiano", "Luzzena", "Minarda", "Montecchio", "M. Lottone", "Ranchio", "Rocchetta", "S. Damiano", "S. Paola", "Sanzola", "Sarsina", "Sogliano";

Dato atto che le aree interessate dalla proposta sono state almeno dal 2014, e in molti casi per oltre un decennio, ininterrottamente tutelate come Area di Rispetto istituite dagli ATC di riferimento. La parziale tutela, il favorevole contesto ambientale e la buona gestione degli ATC hanno consentito la costituzione di interessanti contingenti di piccola selvaggina stanziale, con particolare riferimento a fagiano e lepre, consentendo regolarmente la cattura annuale di un numero anche significativo di capi. La buona situazione faunistica rende inoltre le aree idonee a svolgere un valido ruolo anche dal punto di vista dell'irradiamento naturale. La proposta si pone in sintonia con le indicazioni del vigente PFVR, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione del comprensorio omogeneo 1 quale area idonea alla istituzione di ambiti volti alla tutela e incremento della piccola selvaggina stanziale e, nei casi in cui la localizzazione ricada in comprensorio omogeneo 2, in quanto trattasi di aree a modesta boscosità e nelle quali è comunque prevista regolare attività di prelievo venatorio degli ungulati. Saranno pertanto consentite: La caccia alla avifauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo, la caccia di selezione agli ungulati, la caccia al cinghiale in forma collettiva e la caccia alla volpe in squadra organizzata, esclusivamente dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;

Preso atto inoltre che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, con nota trattenute agli atti del Servizio e registrata a protocollo 0550430.I del 13 agosto 2020 propone l'istituzione, per la stagione venatoria 2020/2021 di un'aree sperimentalmente soggetta a provvedimenti limitativi di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994 denominata "Podere Punta Camerone";

Dato atto peraltro che la zona proposta ospita una zona umida di rilevante interesse, realizzata e gestita attraverso l'applicazione di misure agroambientali comunitarie, nella quale sono presenti numerose specie di uccelli acquatici alcuni dei quali di interesse comunitario. Le specie più importanti sono: moretta tabaccata, airone rosso e tarabusino tra i nidificanti, airone bianco maggiore, garzetta, tarabuso, falco di palude, gru tra i migratori e svernanti. L'area faceva parte dal 1996 dell'AFV Barchessa sino a quando è stata stralciata in occasione del rinnovo dell'AFV nel 2017 per l'istituzione di un appostamento fisso per la caccia agli acquatici. In seguito alla rinuncia all'appostamento e all'impossibilità di includere tale area nell'AFV Barchessa per rispettare la distanza minime previste dal PFVRER 2018-2023 da un'AFV adiacente, nella zona umida sopra descritta si profila il rischio di una pressione venatoria eccessiva a discapito delle specie di interesse comunitario sopra menzionate. Pertanto, a loro tutela, si ritiene di disporre il divieto di caccia in base all'art. 51 della L.R. n. 8/1994 consentendo la gestione venatoria delle sole specie di ungulati che, in dispersione, potrebbero presentarsi, con particolare attenzione verso il cinghiale e il capriolo;

Verificata la coerenza delle proposte d'istituzione degli istituti faunistici con finalità pubblica pervenute dai Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna e Forlì-Cesena alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVRER 2018-2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla istituzione delle seguenti aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994, denominate:

- con riferimento al territorio di Forlì-Cesena: "Bidentina", "Borghi", "Ca' Cerosa", "Carpena", "Cerreto", "Ciola", "Crocetta", "Grisignano", "Longiano", "Luzzena", "Minarda", "Montecchio", "M. Lottone", "Ranchio", "Rocchetta", "S. Damiano", "S. Paola", "Sanzola", "Sarsina", "Sogliano", rappresentate nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con riferimento al territorio di Bologna, "Podere Punta Camerone", come rappresentata nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1 e 2 elaborata in formato "shapefile";

Dato atto da ultimo che l'art. 51 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle aree interessate da provvedimenti limitativi pur disponendo che tali vincoli devono essere prestabiliti;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza delle suddette aree soggette a provvedimento limitativo, stabilendo che il vincolo di riduzione della pressione venatoria nelle aree in oggetto sia corrispondente a quello della stagione venatoria 2020/2021;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di istituzione delle aree soggette a provvedimenti limitativi di cui all'art. 51 della L.R. n. 8/1994, denominate:
 - con riferimento al territrorio di Forlì-Cesena: "Bidentina",

- "Borghi", "Ca' Cerosa", "Carpena", "Cerreto", "Ciola", "Crocetta", "Grisignano", "Longiano", "Luzzena", "Minarda", "Montecchio", "M. Lottone", "Ranchio", "Rocchetta", "S. Damiano", "S. Paola", "Sanzola", "Sarsina", "Sogliano", rappresentate nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con riferimento al territorio di Bologna, "Podere Punta Camerone", come rappresentata nell'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1 e 2 elaborata in formato "shapefile";
- 4) di stabilire, altresì, che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello stabilito per il termine della stagione venatoria 2020/2021;
- 5) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI FORLÌ-CESENA

Area Denominata "BIDENTINA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'Area denominata "Bidentina", interamente ricadente nel CO 1 e ricompresa nell'ATC FC01, interessa amministrativamente il comune di **Meldola**, e occupa una **SASP di 424 Ha**.


La zona si estende presso Meldola in sinistra orografica del fiume Bidente e include il bacino del Rio S. Giorgio, suo affluente di sinistra.

L'area è caratterizzata da coltivazioni agricole tipiche della bassa collina forlivese. L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggiere) e colture specializzate miste con frutteti e vigneti, nonchè da alcune formazioni vegetali naturali, localizzate soprattutto nel bacino del Rio S. Giorgio e del Rio Dell'Olmo, dove si osservano zone caratterizzate da cespuglieti e boschetti cedui, con presenza di associazioni igrofile nelle parti più umide.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area è confinante con il SIC IT4080012 "FIORDINANO, MONTE VELBE".

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata BIDENTINA



Area Denominata "BORGHI"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata per circa il 45% all'interno del CO2, e per il restante nel CO1, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Borghi, per una SASP di 385 ha.


La zona si estende dal torrente Fiumicello, sulla fascia di spartiacque che lo separa dal fiume Uso, in destra orografica del primo e in sinistra orografica del secondo.

La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della bassa e media collina cesenate. Il substrato pedologico è caratterizzato da suoli prevalentemente di origine sedimentaria, originati per la maggior parte dalla formazione marnoso-arenacea romagnola nelle porzioni più elevate, più argillosi, originati da antichi sedimenti fluviali, lungo gli impluvi. L'orografia è caratterizzata da moderate acclività. Dal punto di vista agricolo i frutteti e i seminativi occupano in larga parte la superficie. Discretamente rappresentate anche le formazioni boschive, localizzate in prevalenza lungo gli impluvi minori.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata BORGHI



Area Denominata "CA' CEROSA"

Caratteristiche generali dell'Area


L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Sogliano al Rubicone.

La zona si estende per una SASP di 313 ha. nel medio-alto corso del torrente Uso, in sinistra orografica, ad altitudini che vanno da 175 a 444 m s.l.m, e comprende l'intero impluvio del Rio Barattoni, affluente dell'Uso. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Il substrato geologico è dominato dal complesso caotico eterogeneo delle "argille scagliose", con suoli prevalentemente argillosi plio-pleistocenici e varie formazioni sedimentarie mioceniche che, nel complesso determinano un paesaggio collinare a piuttosto elevata acclività, con presenza di aree calanchive. Le coltivazioni sono prevalentemente a seminativi, con presenza di pascoli e prato-pascoli. Le formazioni boschive, costituite da boschi cedui, sono ben rappresentate e sono localizzate in prevalenza lungo gli impluvi e nelle parti più scoscese. Le aree occupate da vegetazione arbustiva ed erbacea naturale sono piuttosto estese, soprattutto nelle parti caratterizzate da fenomeni erosivi, con praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa e specie prevalentemente xerofile.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area è confinante con il SIC IT4080013 "MONTETIFFI, ALTO USO"

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata CA' CEROSA



Area Denominata "CARPENA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'Area è compresa all'interno dell'ATC FC01, in CO1 e interessa i comuni di Forlì e Bertinoro per una SASP di ha. 774.


La zona si estende in sinistra orografica del fiume Bidente fino a comprendere il Rio Grotta, suo affluente di sinistra, e lo Scolo Cerchia. Geologicamente l'area è contraddistinta da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

E' caratterizzata da coltivazioni agricole tipiche della bassa collina forlivese (cereali e foraggiere) e colture specializzate miste con frutteti e vigneti. Le formazioni vegetali naturali arbustive e arboree sono scarsamente rappresentate, ma degne di nota sono le formazioni ripariali lungo l'asta del Bidente e il residuo bosco di Farazzano.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area confina per una lunghezza di circa 3 km con il SIC IT4080006 "Meandri del Fiume Ronco".

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata CARPENA



Area Denominata "CERRETO"

Caratteristiche generali dell'Area

L'Area denominata "Cerreto", interamente ricadente nel CO2 e ricompresa nell'ATC FC01, interessa amministrativamente il comune di Predappio, e occupa una SASP di 362 Ha.

La zona si estende presso Predappio, dall'asta fluviale, a est, al versante vallivo in sinistra orografica del fiume Rabbi, a ovest, includendo il bacino del Rio di Predappio, suo affluente di sinistra.


La zona presenta uso del suolo con elevata diversità ambientale, con formazioni arboree della fascia sub-mediterranea caratterizzata da boschi mesofili, mesotermofili e xerofili. Si riscontrano inoltre abbastanza estese formazioni calanchive con le tipiche associazioni vegetali erbaceo-arbustive.

Nella parte più prossima al fondovalle il territorio è caratterizzato da coltivazioni a prevalenza di seminativi (cereali e foraggiere) e in misura minore da vigneti e frutteti, intervallati da boschetti cedui e zone incolte dove prevalgono cespuglieti.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata CERRETO



Area Denominata "CIOLA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina per una SASP di 306 ha. La zona comprende l'alto impluvio del Fosso di Compiano, affluente di destra del Torrente Borello, ad altitudini che vanno da 306 a 557 m s.l.m. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Nella parte più rilevata, si ritrovano tipiche formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. La morfologia presenta discrete acclività su entrambi i versanti dell'impluvio, con pendenze anche accentuate.


Le formazioni boschive, costituite da boschi cedui, sono piuttosto estese e occupano buona parte delle porzioni più elevate. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono quelle tipiche della alta collina: ad estensioni coltivate a seminativo si alternano pascoli e prato-pascoli.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata CIOLA



Area Denominata "CROCETTA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del CO1, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Longiano per una SASP di 62 ha.

La zona si estende nel basso corso del Torrente Rubicone, in sinistra orografica, e comprende l'impluvio del Rio Baldona.

La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della pianura cesenate. Il substrato pedologico è caratterizzato da suoli recenti di origine sedimentaria. L'uso attuale dei suoli è prevalentemente di tipo agricolo intensivo, con prevalenza di seminativi e minore presenza di frutteti e vigneti specializzati. L'area si presenta fortemente antropizzata con insediamenti produttivi e abitazioni, ridottissima la presenza di formazioni vegetali naturali, limitate a piccole formazioni erbacee localizzate lungo gli impluvi e scoline.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata CROCETTA



Area Denominata "GRISIGNANO"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è compresa all'interno dell'ATC FC01 in CO1, in territorio del comune di Forlì, per una SASP complessiva di 208 ha.

L'Area è localizzata nella pianura forlivese, lungo l'asta in destra orografica del fiume Rabbi ed il suo territorio è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.


L'uso del suolo vede la prevalenza di coltivazioni, soprattutto colture arboree specializzate (vigneti e frutteti), e in misura minore colture estensive (cereali e medica) e orticole. Tuttavia, si rileva una discreta e ben distribuita presenza di formazioni vegetali naturali, in forma di boschetti e arbusteti che, pur di limitata estensione, forniscono rifugio alla fauna selvatica e aumentano considerevolmente l'indice di diversità ambientale.

La disponibilità idrica è buona ed è garantita, oltre che dal corso d'acqua principale, da fossi di scolo e piccoli bacini artificiali.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata GRISIGNANO



Area Denominata "LONGIANO"

Caratteristiche generali dell'Area


L'area in oggetto è ricompresa in CO1, ricade all'interno dell'ATC FC02, e interessa amministrativamente il territorio del comune di Longiano per una SASP di 273 ha. L'Area si estende in sinistra orografica nel basso corso del Torrente Rubicone (Fiumicello), di cui raggiunge a est l'impluvio.

L'area è localizzata nelle prime colline cesenati, con uso del suolo dominato da colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e in minor misura da colture a seminativo (cereali e medica). Da rilevare comunque la presenza di formazioni aree boscate, concentrate principalmente nella porzione sudoccidentale, oltre ad altre formazioni vegetali naturali che delimitano le proprietà o che vanno a colonizzare le porzioni di terreno marginale, che consentono rifugio alla fauna selvatica; mentre l'impluvio principale, i frequenti fossi di scolo e i laghetti ad uso irriguo garantiscono una discreta disponibilità idrica.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata LONGIANO



Area Denominata "LUZZENA"

Caratteristiche generali dell'Area


L'area in oggetto è ricompresa quasi interamente in CO1, ricade all'interno dell'ATC FC02, e interessa amministrativamente il territorio dei comuni di Cesena e Mercato Saraceno per una SASP di 1.279 ha., ad altitudini comprese tra 60 e 366 m. s.l.m. Geologicamente l'area è contraddistinta da formazioni del pliocene, con suoli argillosi in basso e presenza nella parte superiore di mollasse e arenarie tenere. La zona si estende lungo l'impluvio del Fiume Savio nella porzione più bassa, per poi risalire lungo il corso del Torrente Borello, suo affluente di sinistra, dapprima in sinistra, poi in destra orografica.

L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggiere) e alcuni frutteti e vigneti con discreta presenza di formazioni vegetali naturali, rappresentate da boschi ripariali lungo il Torrente Borello, e formazioni arboree e arbustive più xeriche nelle parti più acclivi. Soprattutto nella porzione in destra del Torrente Borello si osservano estese zone caratterizzate da fenomeni calanchivi. Qui la formazione erbacea prevalente è il brachipodieto con presenza di associazioni igrofile nelle zone più umide.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'Area confina e include una porzione del SIC IT4080014 "RIO MATTERO E RIO CUNEO".

A seguire rappresentazione cartografica dell'Area Denominata LUZZENA



Area Denominata "MINARDA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'Area è compresa all'interno dell'ATC FC01 in CO1, in territorio del comune di Forlì, per una SASP complessiva di 919 ettari.

L'Area è localizzata nella pianura forlivese ed il substrato geo-pedologico è caratterizzato da depositi alluvionali recenti a tessitura tendenzialmente argillosa.

L'ambiente si presenta estremamente semplificato; le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) si alternano a colture estensive (cereali e medica), barbabietola e specie orticole, tuttavia l'Area presenta una discreta frammentazione colturale, nella quale piccoli appezzamenti investiti a frutteto sono alternati a colture erbacee e cereali; estensioni monocolturali di maggiori dimensioni si ritrovano solo nella parte centro-orientale.


Risultano quasi assenti le formazioni vegetali naturali, limitate a modeste formazioni ripariali sulle scoline, le quali, pur periodicamente tagliate e controllate, consentono qualche rifugio alla fauna selvatica.

La disponibilità idrica è discreta ed è garantita dai frequenti fossi di scolo.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata MINARDA



Area Denominata "MONTECCHIO"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina. La zona si estende in sinistra del medio corso del fiume Savio e comprende la parte alta del versante in destra della vallecola del Rio Sassignolo, ad altitudini che vanno da 320 a 544 m s.l.m. per una SASP di 268 ha. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Le parti poste ad altitudini inferiori, vedono la prevalenza di suoli alluvionali recenti composti da argille compatte grigie. Nella parte più rilevata, si ritrovano tipiche formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. La morfologia appare piuttosto aspra, con pendenze spesso accentuate.

L'uso del suolo vede la prevalenza di formazioni boschive, piuttosto estese, costituite da boschi cedui che occupano gran parte delle porzioni più elevate. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono quelle tipiche dell'alta collina forlivese e cesenate: ad estensioni coltivate a seminativo si alternano pascoli e prato-pascoli.


La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Da segnalare che la vallecola del Rio Sassignolo e le parti limitrofe, per gli elevati valori naturalistici, era stata individuata come area idonea alla istituzione di un SIC.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata MONTECCHIO



Area Denominata "M. IOTTONE"

Caratteristiche generali dell'Area


L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Mercato Saraceno, per una SASP di 20 ha.

La zona si estende nel versante orografico sinistro del Rio Caprello, affluente di sinistra del fiume Savio. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Sono presenti coltivazioni a seminativi e piccoli appezzamenti a frutteto e vigneto. Le formazioni boschive, costituite da boschi cedui, occupano la percentuale maggiore, seguite da formazioni arbustive ed erbacee tipiche delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco. Si tratta di un'area di piccole dimensioni ma rilevante per la presenza di importanti strutture utilizzate per l'ambientamento e il rilascio della selvaggina.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata M. IOTTONE



Area Denominata "RANCHIO"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina. La zona si estende in sinistra del medio corso del Torrente Borello e comprende l'impluvio del Rio Petrella e altri, ad altitudini che vanno da 258 a 610 m s.l.m. per una superficie di 196 ha. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Le parti poste ad altitudini inferiori, vedono la prevalenza di suoli alluvionali recenti composti da argille compatte. Nella parte più rilevata, si ritrovano tipiche formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. La morfologia appare piuttosto aspra, con pendenze spesso accentuate.


L'uso del suolo vede la prevalenza di formazioni boschive, piuttosto estese, costituite da boschi cedui che occupano gran parte delle porzioni più elevate. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono quelle tipiche dell'alta collina forlivese e cesenate: ad estensioni coltivate a seminativo si alternano pascoli e prato-pascoli.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata RANCHIO



Area Denominata "ROCCHETTA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Sarsina. La zona si estende in sinistra dell'alto corso del Torrente Maggio (alto Fanante), ad altitudini che vanno da 570 a 802 m s.l.m. per una superficie di 98 ha. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della alta collina cesenate. Geologicamente si ritrovano prevalenti le tipiche formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. La morfologia appare piuttosto aspra, con pendenze spesso accentuate.


L'uso del suolo vede la prevalenza di formazioni boschive, piuttosto estese, costituite da boschi cedui che occupano gran parte delle porzioni più elevate e più acclivi. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono quelle tipiche dell'alta collina forlivese e cesenate: ad estensioni coltivate a seminativo si alternano pascoli e prato-pascoli.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

A seguire rappresentazione cartografica dell'Area Denominata ROCCHETTA



Area Denominata "S. DAMIANO"

Caratteristiche generali dell'Area


L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Mercato Saraceno, per una SASP di 260 ha.

La zona si estende nel versante orografico sinistro del fiume Savio e include interamente l'impluvio del rio Bellasposa, ad alt comprese tra 157 e 470 m. s.l.m. Geologicamente l'area è contraddistinta da formazioni del pliocene, con suoli argillosi in basso e presenza nella parte superiore di mollasse e arenarie tenere e una moderata acclività. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. L'area risulta coltivata a frutteti e vigneti nella porzione a ridosso dell'alveo del Savio, e da seminativi e prati-pascolo, che prevalgono alle quote più elevate. Le formazioni boschive, costituite da boschi cedui, sono ben rappresentate e localizzate in prevalenza lungo gli impluvi e nelle parti più scoscese. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. La disponibilità idrica è garantita prevalentemente dal vicino fiume Savio e dagli impluvi secondari.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata S. DAMIANO



Area Denominata "S. PAOLA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO1, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune Roncofreddo per una SASP di 164 ha.

La zona si estende nell'alto corso del torrente Rigossa, ad altitudini che vanno da 107 a 222 m s.l.m.


La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della bassa e media collina cesenate. Il substrato pedologico è caratterizzato da suoli prevalentemente di origine sedimentaria. L'orografia è caratterizzata da moderate acclività. L'uso del suolo vede la presenza di colture arboree specializzate (vigneti e frutteti) e in misura poco minore da colture a seminativo (cereali e medica). Da rilevare comunque la presenza di numerose aree boscate, ben distribuite, oltre ad altre formazioni vegetali naturali che vanno a colonizzare le porzioni di terreno marginale, consentendo rifugio alla fauna selvatica. I frequenti fossi di scolo e i laghetti ad uso irriguo garantiscono una discreta disponibilità idrica.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata S. PAOLA



Area Denominata "SANZOLA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ricompresa interamente in CO2, ricade all'interno dell'ATC FC02, e interessa amministrativamente il territorio de comune di Mercato Saraceno per una SASP di 181 ha., ad altitudini comprese tra 50 e 385 m. s.l.m. Geologicamente l'area è contraddistinta da formazioni del pliocene, con suoli argillosi in basso e presenza nella parte superiore di mollasse e arenarie tenere. La zona si estende in destra del Fiume Savio e comprende interamente l'impluvio del Fosso di Colonnata, suo affluente di destra.


L'uso del suolo è caratterizzato da seminativi (cereali e foraggiere) e alcuni frutteti e vigneti con discreta presenza di formazioni vegetali naturali, rappresentate da boschetti ripariali lungo il F di Colonnata. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. La disponibilità idrica è garantita prevalentemente dal vicino fiume Savio e dagli impluvi secondari.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata SANZOLA



Area Denominata "SARSINA"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, il Comune di Sarsina. La zona si estende sia in sinistra sia in destra del medio corso del fiume Savio e comprende vari impluvi secondari, ad altitudini che vanno da 154 a 490 m s.l.m. per una superficie di 385 ha. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Le parti poste ad altitudini inferiori, vedono la prevalenza di suoli alluvionali recenti composti da argille compatte. Nella parte più rilevata, si ritrovano formazioni mioceniche: marne e argille marnose con intercalazioni arenacee. La morfologia appare piuttosto aspra, con pendenze spesso accentuate.


L'uso del suolo vede la prevalenza complessiva di formazioni boschive, piuttosto estese, costituite da boschi cedui che occupano gran parte delle porzioni più elevate. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, ecc. Le attività antropiche sono quelle tipiche dell'alta collina forlivese e cesenate: ad estensioni coltivate a seminativo si alternano pascoli e prato-pascoli.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

A seguire rappresentazione cartografica dell'Area Denominata SARSINA



Area Denominata "SOGLIANO"

Caratteristiche generali dell'Area

L'area in oggetto è ubicata all'interno del CO2, ricade nell'ATC FC02 ed interessa, amministrativamente, i Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone, per una superficie di 609 ha.


La zona si estende, da alveo ad alveo, sullo spartiacque tra il medio corso dei torrenti Uso e Fiumicino, ad altitudini che vanno da 88 a 353 m s.l.m. La zona è caratterizzata da aspetti ambientali tipici della media e alta collina cesenate. Il substrato geologico è dominato dal complesso caotico eterogeneo delle "argille scagliose", con suoli prevalentemente argillosi plio-pleistocenici e varie formazioni sedimentarie mioceniche che, nel complesso determinano un paesaggio collinare da moderata a forte acclività, con presenza di aree calanchive. L'uso del suolo vede la prevalenza di formazioni boschive degradate, e arbusteti in rapida evoluzione. La vegetazione arbustiva ed erbacea naturale è quella tipica delle fasi di ricolonizzazione degli ex-coltivi da parte del bosco: praterie e praterie cespugliate a *Brachypodium pinnatum*, arbusteti a Ginestra odorosa, arbusteti a ginepro, e specie prevalentemente xerofile. Modesta la presenza delle attività antropiche, piccole estensioni coltivate a seminativo si alternano a pascoli e prato-pascoli.

La dislocazione delle diverse tipologie di uso del suolo determina una configurazione a mosaico utile a mammiferi e uccelli di interesse venatorio.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

L'Area non è interessata da Siti della Rete Natura 2000.

Rappresentazione cartografica dell'Area Denominata SOGLIANO



PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE AREE

Finalità/Obiettivi

Le finalità del presente piano sono individuabili nella riqualificazione degli ambiti interessati dal provvedimento e nel miglioramento della gestione, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti e in accordo con la Legge 157/1992 e L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Il piano di gestione è finalizzato in particolare all'incremento di alcune specie selvatiche oggetto di gestione programmata, alla programmazione degli interventi di tutela e protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna, alla programmazione e la realizzazione dei piani di contenimento di specie opportuniste nonché, dove e nella misura in cui ciò risulterà possibile, alla cattura e successiva immissione di fauna.

L'obiettivo prioritario viene individuato nella conservazione e, se possibile, nell'incremento del patrimonio di lepri e fagiani già costituito. Tuttavia, non va dimenticata l'esistenza di una serie di fattori limitanti, collegabili in particolare al tipo di agricoltura intensiva, che comporta la presenza di notevoli fattori di mortalità indotta (pratiche agricole, trattamenti chimici, ecc.) che probabilmente incidono in modo determinante sulle possibilità di sopravvivenza degli esemplari introdotti. Le potenzialità possono essere peraltro aumentate in modo significativo attraverso la realizzazione di miglioramenti ambientali in grado di aumentare in particolare gli ambienti di rifugio e nidificazione.

Piano dei miglioramenti ambientali

È già stato sottolineato come gli interventi maggiormente necessari siano quelli finalizzati alla parziale rinaturalizzazione dell'ambiente e alla diminuzione della mortalità dovuta alle attività agricole (sfalcio foraggi e uso di prodotti tossici). Tuttavia, l'agricoltura particolarmente intensiva presente in questa zona e l'importanza economica assunta dai terreni agricoli di pianura, spesso ostacola la definizione di accordi con i conduttori dei fondi per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli habitat giudicati necessari.

Gli interventi che verranno privilegiati, in accordo con gli obiettivi della zona e con le caratteristiche agro-ambientali, possono essere individuati come segue:

Mantenimento di parte del prodotto in piedi sul campo

Consiste nel mancato raccolto delle fasce marginali dei seminativi, che rimangono quindi come colture "a perdere" destinate ai selvatici.

L'ampiezza della fascia, variabile per tipo di coltura e per le dimensioni dell'appezzamento, non deve essere inferiore ai 2-3 m, e dovrà essere mantenuta, in conformità con le tecniche colturali, fino all'inizio del ciclo successivo.

È evidente come in queste fasce, escluse dalle finalità produttive, debba essere evitato l'impiego di prodotti chimici.

Ritardo dell'aratura estiva

Nei limiti di compatibilità con le operazioni colturali, la posticipazione dell'aratura estiva e delle seguenti operazioni di preparazione del letto di semina, determinano una maggior permanenza sul terreno dei residui delle colture lasciati sul campo dalle macchine agricole, aumentando la disponibilità alimentare del territorio.

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Chiaramente le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) devono essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che

le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicendando essenze arricchenti ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno utilizzare sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce, pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Impiego di falciatrici attrezzate

La meccanizzazione della raccolta dei prodotti rappresenta uno dei più gravi pericoli diretti a cui i selvatici sono esposti, specie nel periodo della riproduzione e dell'allevamento dei nuovi nati.

Soprattutto durante lo sfalcio maggengo è opportuno dotare le falciatrici di adeguati meccanismi di avvertimento di presenza di nidi o piccoli nati; l'attrezzatura più semplice risulta composta da una trave anteposta alla barra falciante, dalla quale pendono una serie di catenelle, che incontrando la chioccia, la inducono al frullo. Per le falciatrici a dischi o a tamburi, caratterizzate da una maggior velocità di avanzamento, la barra d'involo può essere disposta a lato della macchina, in modo che interessi la superficie di coltivo che verrà percorsa con il successivo passaggio. Una volta individuata la presenza di selvatici, il conduttore può alzare la barra falciante, risparmiando la nidiata. Questi particolari accorgimenti vanno tenuti presente anche durante le operazioni di ranghinatura; durante questa operazione, infatti, si verifica spesso l'uccisione di quei selvatici scampati alla barra falciante.

Direzione centrifuga delle operazioni colturali

Le operazioni colturali di maggio e giugno determinano una mortalità media del 10% sulle popolazioni selvatiche che in questo periodo frequentano le colture foraggiere per compiervi il ciclo riproduttivo. Oltre alle sopracitate falciatrici attrezzate si consiglia di svolgere le operazioni di decespugliamento, sfalcio, mietitrebbiatura e ranghinatura iniziando i lavori dal centro dell'appezzamento e non viceversa in modo tale che gli animali presenti all'interno abbiano modo e tempo di raggiungere al coperto le rimesse abituali situate ai margini dei coltivi. La direzione centripeta provoca infatti un progressivo restringimento della copertura della coltura o della vegetazione naturale, costringendo i selvatici al centro dell'appezzamento, dove inevitabilmente vengono uccisi. A questo proposito possono essere impiegati accorgimenti per allontanare preventivamente i selvatici dal campo, ponendo spauracchi (o i classici "cannoncini") sull'appezzamento, la sera prima dello sfalcio, in modo tale da indurre buona parte degli animali presenti a cercare luoghi più sicuri. L'allontanamento dei selvatici può essere favorito anche sfalciando metà appezzamento alla volta e riprendendo i lavori il giorno successivo.

Eliminazione dei trattamenti fitosanitari e diserbanti nelle fasce marginali del coltivo

In considerazione dell'importanza di queste zone di transizione particolarmente frequentate dai selvatici e caratterizzate da una produttività solo marginale, è opportuno non interessare tali formazioni dai trattamenti fitosanitari, limitando l'impatto che questi interventi hanno sulle popolazioni selvatiche.

Le aree ai margini dei coltivi sulle quali evitare o limitare i trattamenti devono essere ampie almeno 5-6 m, ed è opportuno sceglierle tra quelle attigue a formazioni naturali, come boschetti, siepi o cespuglieti.

Monitoraggi faunistici

La quantificazione delle popolazioni faunistiche presenti verrà annualmente condotta utilizzando le metodologie specie specifiche previste dal vigente PFVR.

Immissioni

Dati gli obiettivi delle Aree, non sono previste immissioni di starna, fagiano e pernice rossa. Per quanto riguarda la lepre, sulla base dei censimenti che verranno effettuati verrà valutata l'opportunità di procedere a immissioni, con materiale di cattura di provenienza locale, a scopo di consolidamento e/o rinsanguamento della popolazione.

Prelievi

Verrà valutata annualmente, sulla base dei censimenti, l'entità delle eventuali catture di lepri e fagiani.

Allegato parte integrante - 2

SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

Area denominata "PODERE PUNTA CAMERONE"

Caratteristiche generali dell'Area

L'Area denominata "Podere Punta Camerone", interamente ricadente nel Comprensorio Faunistico C1 e ricompresa nell'ATC BO01, interessa amministrativamente i comuni di Baricella e Molinella, e occupa una **SASP di 18 Ha**

L'area è di proprietà di Neri Luca e Neri Lara, residenti rispettivamente in Baricella via Savena Vecchia 395/a e Bologna in via Dell'Artigiano 7, e ricade nelle particelle 3 e 4 del foglio 11 del comune di Molinella e sulle particelle 27 e 28 del foglio 57 del comune di Baricella.

comune	foglio	particella	superficie
Baricella	57	27	0,4814
Baricella	57	28	7,6659
Molinella	11	3	0,0941
Molinella	11	4	9,3605

L'area è delimitata a nord-est da Via camerone, a nord-ovest dallo scolo Zena, a sud-ovest dallo Scolo Gallina Inferiore e a sud-est dal fosso di confine tra la proprietà Neri e la proprietà Demetra.

L'area è caratterizzata da coltivazioni agricole ed al suo interno esiste una zona umida di ha 10 circa che era provvista fino ad agosto 2020 di Autorizzazione regionale per l'esercizio di Appostamento fisso in zona umida rilasciata con Determina Dirigenziale Regionale n° 15018 del 19/09/2018, revocata a seguito di rinuncia del titolare.

Presenza di Aree della Rete Natura 2000

L'area ricade interamente nel sito Natura 2000 SIC-ZPS IT4050023 "Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio".

Motivazioni della proposta

L'area ospita una zona umida di rilevante interesse realizzata e gestita attraverso l'applicazione di misure agroambientali comunitarie. Nella zona umida e nelle superfici circostanti sono presenti numerose specie di uccelli acquatici alcuni dei quali di interesse comunitario. Le specie più importanti sono: moretta tabaccata, airone rosso e tarabusino tra i nidificanti, airone bianco maggiore, garzetta, tarabuso, falco di palude, gru tra i migratori e svernanti.

L'area faceva parte dal 1996 dell'AFV Barchessa sino a quando è stata stralciata in occasione del rinnovo dell'AFV nel 2017 per l'istituzione di un appostamento fisso per la caccia agli acquatici.

In seguito alla rinuncia all'appostamento e all'impossibilità di includere tale area nell'AFV Barchessa per rispettare la distanza di 1.000 metri, prevista dal PFVRER 2018-2023, da un'AFV adiacente, nella zona umida sopra descritta si profila il rischio di una pressione venatoria eccessiva a discapito delle specie di interesse comunitario sopra menzionate.

Pertanto, a loro tutela, si ritiene appropriata l'istituzione di una zona soggetta a regime venatorio limitato in base all'art. 51 della LR 8/94, consentendo la gestione venatoria delle sole specie di ungulati in dispersione, con particolare attenzione a cinghiale e capriolo.

